

D.12

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

**LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI
IGIENICI AFFERENTI ALLE AULE
DEL PIANO PRIMO OVEST**

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
via Branze 38,
25123 Brescia

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

rev.00-30.08.2025 - emissione

PB = a

Paolo Bianchetti ARCHITETTO

mob. 3 3 8 2 0 0 7 7 4 9

via TITO SPERI 3 25030 CASTEL MELLA (BS)
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BRESCIA n. 3455
p.iva 02848540981 - cf BNCPLA76E29B157L
paolo.bianchetti@email.it
paolo.bianchetti@geopec.it

rif. commessa 620/2025



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI
AFFERENTI ALLE AULE DEL PIANO PRIMO OVEST DELL'EDIFICIO
"INGEGNERIA" - VIA BRANZE 38 – BRESCIA**

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)	D82B25000310005
Contratto	A corpo
Importo dei lavori	€ 237.324,80 + iva
Costi della Sicurezza	€ 4.647,73 + iva
TOTALE APPALTO	€ 241.972,53 + iva

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. NICOLA FACCIN

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni.....	4
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	6
Art. 4 - Categorie dei lavori.....	6
Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	7
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	8
Art. 7 - Documenti contrattuali.....	8
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	9
Art. 9 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore.....	9
Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori.....	9
Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.....	10
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	10
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori.....	11
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	13
Art. 14 - Proroghe.....	13
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori.....	13
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP.....	14
Art. 17 - Penale per ritardi- Premio di accelerazione.....	15
Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	15
Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	16
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	17
Art. 20 - Lavori a corpo.....	17
Art. 21 - Lavori in economia.....	17
Art. 22 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza.....	17
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	18
Art. 23 - Anticipazione del prezzo.....	18
Art. 24 - Pagamenti in acconto.....	19
Art. 25 - Conto finale e rata di saldo.....	19
Art. 26 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.....	20
Art. 27 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	21
Art. 28 - Revisione dei Prezzi a adeguamento corrispettivo.....	21
Art. 29 - Clausola di rinegoziazione.....	21
Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	22
CAPO 6 - GARANZIE	23
Art. 31 - Garanzie per la partecipazione.....	23
Art. 32 - Garanzie per l'esecuzione.....	23
Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	24
CAPO 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI	25
Art. 34 - Modifiche contrattuali.....	25
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	27
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	27
Art. 36 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	27
Art.37- Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	28
Art. 38 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).....	29
Art. 39 - Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).....	30

Art. 40 - Piano Operativo di Sicurezza	30
Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	31
Art. 42 - Tessera di riconoscimento	34
Art. 43 - Cartello di cantiere e custodia del cantiere	35
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	32
Art. 44 - Subappalto	32
Art. 45 - Distacco di manodopera	35
Art. 46 - Pagamenti dei subappaltatori.....	36
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA	37
Art. 47 - Modalità di risoluzione delle controversie. Accordo bonario e transazione.....	38
Art. 48 - Risoluzione del contratto	38
Art. 49 - Clausola risolutiva espressa.....	38
Art. 50 - Recesso.....	42
Art. 51 - Clausola di forza maggiore.....	42
Art. 52 - Danni per causa di forza maggiore	42
Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	42
CAPO 11 - ULTIMAZIONE LAVORI	42
Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	42
Art. 55 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione	44
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati	45
CAPO 12 - NORME FINALI	45
Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	45
Art. 58 - Conformità agli standard sociali.....	47

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1- Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AFFERENTI ALLE AULE DEL PIANO PRIMO OVEST DELL'EDIFICIO "INGEGNERIA"**;

denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Università degli Studi di Brescia;

descrizione sommaria: Adeguamento edile-impiantistico;

ubicazione: Via Branze 38 – Brescia.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 66, comma 4, sarà acquisito il Codice identificativo della gara (CIG).

Il Codice Unico di Progetto (CUP) **D82B25000310005**.

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

Codice dei contratti: il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;

D.lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

Stazione appaltante: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei contratti.

Operatore economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.

Aggiudicatario o Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.

RUP: responsabile unico del progetto;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori;

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva;

DUVRI: il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008;

PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;

POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.lgs. 81/2008;

Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del DUVRI e del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D.lgs. 81/2008.

Art. 2- Ammontare dell'appalto

- L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Descrizione					TOTALE (L)
	Lavori (L) a Corpo				€ 241.972,53
Descrizione	A Corpo	A Misura	In Economia	TOTALE (SS)	
Lavori (L)	€ 237.324,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 237.324,80	
Costi della sicurezza da PSC (CS)	€ 4.647,73			€ 4.647,73	
	IMPORTO TOTALE APPALTO				€ 241.972,53

- L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - importo dei lavori (L) determinato al rigo 1.1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - importo degli oneri di discarica e degli oneri di sicurezza della colonna «TOTALE».
- Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Corpo	€ 237.324,80	-
2	Oneri della sicurezza	-	€ 4.647,73
TOTALE		€ 237.324,80	€ 4.647,73

- Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "**T - IMPORTO TOTALE APPALTO**" e dell'ultima colonna "**TOTALE**".
- L'importo a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, comprende i costi della **manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 76'797,02**.
- calcolati sulla base delle percentuali di incidenza riportate nel Prezzario Regione Lombardia edizione 2025 così come riportato nel documento "*Stima incidenza manodopera*". Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
- All'interno dell'importo dei lavori a corpo sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso, stimate in via presuntiva dalla stazione appaltante nelle seguenti misure:
 - Costo della manodopera: incidenza come indicato nel documento specifico
 - Spese generali: incidenza 15%
 - Utile di impresa: incidenza 10%

Gli importi sono stati determinati con i seguenti criteri:

- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del Prezzario DEI Recupero Ristrutturazione e Manutenzione 1° semestre 2025 e Prezziario Lombardia edizione Lombardia 2025-approvato con DGR N. XII/ 4571 del 16/06/2025
- b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario Regione Lombardia di cui al punto precedente, sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera allineato al criterio adottato nel prezzario di cui alla lettera a);
- c) quanto al costo della manodopera, i relativi importi sono individuati dettagliatamente nell'elaborato "Quadro incidenza della manodopera" sulla base degli importi determinati delle incidenze riportate nel prezzario di cui alla lettera a);
- d) quanto ai costi della sicurezza, determinati ai sensi del Dlgs. 81 del 2008.

Art. 3- Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti e dell'articolo 12, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, dell'ALLEGATO II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal DL (il corrispettivo **"a corpo"** rimane fisso non potendo variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti).

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 18 del Codice dei contratti.

L'appalto è dato a corpo, per i seguenti motivi:

- la natura delle lavorazioni è definita e prevedibile;
- il progetto esecutivo è completo in ogni sua parte e consente una stima accurata del costo complessivo;
- i rischi di variazione non prevedibili sono contenuti o comunque gestibili all'interno dell'alea normale del contratto a corpo, in considerazione delle lavorazioni previste;
- la scelta del corrispettivo **"a corpo"** risulta la più adeguata per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'intervento.

Art. 4 - Categorie dei lavori

I lavori sono riconducibili integralmente alle categorie di opere di seguito elencate

Categoria		avvalimento	Prevalente /scorporabile	subappalto	Importi in euro			classifica	Incidenza sul Totale
					Lavori ⁽¹⁾	Oneri sicurezza	Totale		
OG 1	Edifici civili e industriali	SI	prevalente	SI	152.993,93	2.996,21	155.990,14	I	64,47
OS3	Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie	SI	scorporabile	SI	58.390,94	1.143,52	59.534,46	I	24,60
OS28	Impianti termici e di condizionamento	SI	scorporabile	SI	1.665,40	32,61	1.698,01	I	0,70
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	SI	scorporabile	SI	24.274,53	475,39	24.749,92	I	10,23
	TOTALE APPALTO				237.324,80	4.647,73	241.972,53		100,00

La categoria di opere generali OG1 è la categoria prevalente.

Per tutte le categorie, prevalente e scorporabili è obbligatoria la qualificazione ai fini dell'esecuzione delle specifiche opere.

Il requisito necessario e sufficiente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto è rappresentato dal possesso dell'attestazione SOA nelle categorie e classifiche di cui al comma precedente e alla relativa Tabella, in conformità con quanto disciplinato all'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023. L'appaltatore è obbligato a mantenere il possesso dei requisiti di esecuzione e/o il possesso dell'attestazione SOA per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore è tenuto inoltre al rispetto della normativa relativa alla cd "patente a crediti" prevista dall'articolo 27 del d.lgs 81/2008 così come modificato dal DL 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Art. 5- Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Per i lavori oggetto del presente appalto sono individuate le seguenti categorie omogenee che compongono i lavori:

n.	Indicazioni dei lavori e delle provviste	Importi Lavori	Oneri sicurezza	%
1	OG1 Edifici civili e industriali	152.993,93	2.996,21	64,47
2	OS3 Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie	58.390,94	1.143,52	24,60
3	OS28 Impianti termici e di condizionamento	1.665,40	32,61	0,70
4	OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	24.274,53	475,39	10,23

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali definite, di ciascuna delle

quali è contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6- Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 7- Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli eventuali elaborati grafici;
- d) il PSC;
- e) le polizze di garanzia e di assicurazione;

f) tutta la documentazione integrante il progetto.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 s.m.i.;
- b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), con i relativi allegati.

Art. 8- Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato trova applicazione l'ALLEGATO II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato speciale d'appalto.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9- Liquidazione giudiziale dell'appaltatore

- 1. In caso di liquidazione giudiziale, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.
- 2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice dei contratti.
- 3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10- Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, integrato dal domicilio digitale come dichiarato dall'Appaltatore

nei registri della Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura; a uno di tali domicili si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11- Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,

con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

5. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12- Consegna e inizio dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, non oltre quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni, per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione oppure se concesso, il nuovo termine differito, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno, ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione, se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al codice dei contratti. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 3 comma 14 dell'allegato II.14 al codice dei contratti.
5. La stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 60 giorni e sia causato:
 - a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
 - b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale inadempimento, ancorché in carico alla stazione appaltante o all'appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa stazione appaltante e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
 - c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
 - d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della stazione appaltante.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al codice dei contratti.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al codice dei contratti il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al codice dei contratti, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13 dell'art. 3 dell'allegato II.14 al codice dei contratti, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 3

dell'allegato II.14 al codice dei contratti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

15. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 13- Termini per l'ultimazione dei lavori

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **150 giorni naturali consecutivi** dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma esecutivo.

Per limitare e contenere ogni tipo di interferenza fra attività di cantiere con l'attività didattica, l'impresa si dovrà rendere disponibile per l'esecuzione dei lavori nelle giornate di sabato, domenica, giorni festivi in genere e nei mesi estivi (luglio-agosto). In ogni caso, per le finalità sopra espresse, l'impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni operative della DL e del Committente in merito alla programmazione dei lavori

Art. 14- Proroghe

- Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'Art. 13.
- La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.
- Il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile Unico del progetto.
- La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

Art. 15- Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. Nei casi di cui all'articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

- a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.

Art. 16- Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; il relativo ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano:

- a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;
- b) le circostanze eccezionali di cui all'articolo 15, comma 1, qualora per qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;
- c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 15, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.

Art. 17- Penale per ritardi. Premio di accelerazione

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 12;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:
 - ✓ la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 18;
 - ✓ la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
 - ✓ la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
 - L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti trova applicazione la previsione in materia di risoluzione del contratto.
 - L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
 - Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenisse in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la Stazione appaltante riconosce all'Appaltatore un premio di accelerazione, pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, nel limite massimo del 3% dell'importo netto contrattuale. Il premio verrà corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del certificato di collaudo. Nel caso in cui il termine contrattuale sia stato legittimamente prorogato, il premio di accelerazione è riconosciuto qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al nuovo termine previsto a seguito della proroga.

Art. 18- Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto dei termini riportati nel cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante ed integrante il progetto esecutivo e, ai sensi dell'art. 32 comma 9 dell'allegato I.7 al codice, deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

2 Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3 La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma di esecuzione dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

- per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.lgs. 81/2008.

4.I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 4.

Art. 19- Inderogabilità dei termini di esecuzione

1.Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 20- Lavori a corpo

1. Se, in corso d'opera, devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi.

3. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Art. 21- Lavori in economia

1 La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia già previste in progetto o introdotti in sede di variante in sede esecutiva è effettuata con le modalità di cui all'art 12 comma 3 dell'allegato II.14 al codice

dei contratti come segue:

a) per il costo della manodopera:

- al netto delle percentuali per spese generali e utili;
- applicando il ribasso contrattuale delle percentuali per spese generali e utili;

b) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi determinati ai sensi dell'Art. 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

- a) nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi, qualora in sede di aggiudicazione sia stato effettuato il subprocedimento di verifica;
- b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale;
- c) nella misura di cui all'Art. 2 in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Art. 22 -Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CS), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

2. I costi della sicurezza sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo, separatamente dall'importo dei lavori, con le modalità previste dalla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC.

3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CS) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'articolo 22, senza applicazione di alcun ribasso

4. I costi di sicurezza (CS) sono contabilizzati in base alla loro effettiva esecuzione, in conformità al PSC e ai suoi allegati e sono inseriti nel relativo stato di avanzamento lavori e per quanto residua, nel conto finale che quantifica la rata di saldo.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23. - Anticipazione del prezzo

1 L'anticipazione è erogata previa richiesta scritta dell'Appaltatore nonché alle condizioni di cui all'Art. 125 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'Art. 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto per la realizzazione dei lavori. L'anticipazione è da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'Art. 1282 Codice civile.

3. L'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

- b) la garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle previsioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto.
4. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta percentuale sull'importo di ogni certificato di pagamento. In ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
5. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se, per ritardi a lui imputabili, l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali come articolati nel programma esecutivo dettagliato e, in tale caso, sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione appaltante gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 24 -Pagamenti in acconto

In considerazione della tipologia di lavori da eseguire, dell'importo complessivo degli stessi e della durata dell'appalto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della presente Sezione, raggiunga un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità, il Direttore Lavori, entro 30 giorni:

- a) redige la contabilità ed emette il SAL, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) invia il registro di contabilità, unitamente al SAL, all'Appaltatore, il quale, entro il termine perentorio di 15 giorni, lo sottoscrive con o senza riserva; se l'Appaltatore non firma il registro di contabilità nel termine indicato, il SAL si ha come da lui definitivamente accettato. Qualora previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore deve comprovare i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dai subappaltatori. In assenza di tale documentazione, i termini per il pagamento non decorrono;
- c) invia il SAL al RUP, il quale, entro i successivi 7 giorni, rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
- b) incrementato dei Costi di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- e) al netto della quota di recupero dell'anticipazione sui lavori.

3. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.

Art. 25 – Conto Finale e rata di saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile Unico del progetto; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è

subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 6.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

3. Per lavori di natura edile, ai sensi dell'art. 29, comma 10, del DL 19/2024 convertito con modificazioni, dalla legge 56/2024 s.m.i. prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

4. La rata di saldo come risultante dal conto finale, è pagata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria emessa nei termini che seguono:

- a) Un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) Con efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo ed estinzione non prima di 2 anni dopo l'emissione del certificato stesso;
- c) Prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

8. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 del codice dei contratti.

Art. 26- Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio;
- alla verifica del rispetto della normativa relativa alla patente a crediti di cui all'art. 27 del d.lgs. 81/2008 s.m.i.

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il Responsabile

Unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari dei cottimi.

Art. 27- Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/2002.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 28- Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti, per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del Codice, fermo restando l'emanazione di un provvedimento specifico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi ai sensi del comma 4 del predetto articolo. La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente. In attesa del provvedimento ministeriale che definisca, sentito l'ISTAT, i nuovi indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), ai sensi dell'art. 16, comma 2 dell'Allegato 2 bis al Codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 60 del Codice nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023, che fa riferimento agli indici di costo di costruzione, pubblicati dall'ISTAT con riferimento a: Fabbricato residenziale.

2. La revisione prezzi opera qualora vi sia una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

3. Il RUP condurrà l'istruttoria sull'istanza utilizzando, per determinare la variazione, l'indice sintetico di costruzione ISTAT identificato "fabbricato residenziale" dalla data di stipula del contratto all'ultimo dato definitivo mensile disponibile al momento della verifica/ richiesta di revisione da parte dell'appaltatore.

La variazione accertata tramite l'indice suddetto costituisce il limite massimo di variazione in aumento riconosciuta.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, sono utilizzate le somme indicate dall'art. 60 comma 5 del Codice dei Contratti, entro il limite delle risorse disponibili nel QE. Qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi che non trovi copertura nelle somme stanziata dalla stazione appaltante, questa avrà diritto di risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di procedere alla rinegoziazione delle altre condizioni del contratto.

5. L'eventuale revisione in diminuzione viene proposta dal Direttore Lavori al RUP, al ricorrere delle condizioni di cui ai precedenti periodi. Il RUP conduce l'istruttoria in contraddittorio con l'appaltatore e nei

successivi 30 giorni propone la variazione alla stazione appaltante al fine dell'adozione della determinazione di revisione.

Art. 29 Clausola di Rinegoziazione

1. Fatta salva la speciale disciplina relativa alla revisione prezzi, le condizioni del presente contratto possono essere rinegoziate, secondo buona fede, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, quando una parte del contratto dimostra che l'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuto eccessivamente onerosa a causa di sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto e non imputabili alla parte che intende avvalersi della clausola.
2. L'istanza motivata di rinegoziazione deve essere presentata dalla parte interessata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal verificarsi delle circostanze straordinarie e imprevedibili e deve recare una dettagliata relazione a comprova della sussistenza delle medesime circostanze straordinarie ed imprevedibili. Deve inoltre essere corredata da documentazione idonea a dimostrare la rilevante alterazione dell'equilibrio originario del contratto, rapportata al valore delle prestazioni originariamente pattuite e tenuto conto delle condizioni dell'offerta presentata in sede di procedura di affidamento del contratto, ed indicare con precisione le modifiche richieste alla regolamentazione contrattuale.
3. L'istruttoria di rinegoziazione è condotta dal RUP, il quale, se ritiene sussistenti i presupposti per la rinegoziazione sulla scorta delle evidenze di cui al comma 2, provvede a formulare alle parti una proposta di nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi dal ricevimento dell'istanza. La proposta deve essere accettata dalle parti entro i successivi 45 giorni, decorsi i quali la stessa si intende respinta.
4. Se il RUP ritiene insussistenti i presupposti per procedere alla rinegoziazione, provvede a respingere l'istanza nel medesimo termine di tre mesi dal ricevimento della proposta.
5. La richiesta di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.
6. Qualora la proposta sia accettata dalle parti, la rinegoziazione avrà efficacia dalla data di stipulazione del nuovo accordo, che dovrà intervenire, previa adozione del provvedimento da parte stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'accettazione. In nessun caso la rinegoziazione potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
7. La rinegoziazione può avvenire nei limiti delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevidi ed accantonamenti, e, se necessario, utilizzando le economie derivanti dai ribassi d'asta. Essa si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto, come accertato ai sensi del comma 3, senza alternarne la sostanza economica.
8. Qualora l'istanza sia respinta ovvero la proposta del RUP non sia accettata, la parte istante può, entro il termine di 60 giorni a pena di decadenza, adire il giudice ordinario per chiedere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario oppure per chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario rispetti le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del progetto.

4. Resta fermo che:

- a) la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuta con comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- b) la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo al presente appalto;
- c) l'Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

5. Non possono essere oggetto di cessione le somme:

- a) già corrisposte a qualsiasi titolo all'Appaltatore o ai suoi subappaltatori
- b) devolute o da destinare a pagamenti della Stazione appaltante in sostituzione dell'Appaltatore;
- c) previste in contratti di subappalto già autorizzati che, in forza di tali contratti, si presumono di competenza dei subappaltatori per i quali è previsto il pagamento.

È ammessa la sostituzione dell'aggiudicatario se un nuovo contraente succede per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, purché soddisfatti gli iniziali criteri di selezione e la sostituzione non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice dei contratti.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti: l'Università si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale a seguito di rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione con un nuovo contraente che soddisfatti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 31 Garanzie per la partecipazione

Ai sensi dell'art. 53 del codice dei contratti non è richiesta la garanzia provvisoria.

Art. 32- Garanzie per l'esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto è richiesta all'aggiudicatario la presentazione di una garanzia definitiva, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità previste dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del D.Lgs. n.36/2023, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14/12/2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/02/2019, n. 12, conformi alle

caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1 del Codice dei contratti.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, ai sensi dell'art. 117, comma 13 Codice dei contratti.

6. Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, l'eventuale acquisizione della cauzione provvisoria, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia definitiva deve essere prestata secondo le modalità indicate nell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in forma di cauzione o di fidejussione secondo lo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del Decreto MISE 16/09/2022, n.193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni." o di altro decreto ministeriale successivo al citato D.M. n. 193/2022

Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai precedenti commi le quali devono: a) avere efficacia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, fino ai successivi due mesi; b) prevedere quale Assicurato: il Committente e suoi incaricati, l'Appaltatore, l'Impresa esecutrice, gli eventuali Subappaltatori, i rispettivi dipendenti dei richiamati soggetti, gli incaricati della Direzione Lavori, i Collaudatori, i Fornitori ed ogni altro soggetto partecipante all'esecuzione dei lavori contrattualmente definito.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) che deve comprendere espressamente i danni da cause di forza maggiore e da azioni di terzi nonché i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: una somma corrispondente all'importo del contratto stesso;
partita 2) per le opere preesistenti: € 20.000,00;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 10.000,00.
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del codice dei contratti pubblici, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

5. La polizza assicurativa deve essere prestata secondo le modalità indicate nell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, secondo lo Schema Tipo 2.3 del Decreto MISE 16/09/2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni." o di altro decreto ministeriale successivo al citato D.M. n. 193/2022.

CAPO 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 34- Modifiche contrattuali

1. Si potrà dare corso a modifiche contrattuali laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 120 del Codice dei Contratti e secondo le fattispecie ivi contemplate.

Per il presente appalto è prevista l'opzione di cui all'art. 2 del presente CSA e art. 120 comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti.

3. La Stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione dell'appalto, si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia è accompagnata da un atto di sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore.

5. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario Regionale (Lombardia) delle opere pubbliche - edizione 2025, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate sulla base delle voci elementari della mano d'opera, di materiali, noli e trasporti tratti dal Prezzario di cui alla lettera a) o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

8. L'Appaltatore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al RUP unitamente al proprio parere; il RUP, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

10. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex Art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

11. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione nella misura strettamente indispensabile.

12. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all'Art. 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo.

13. Ai fini di cui al comma precedente, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire, congiuntamente con i soggetti referenti della Stazione appaltante, un sopralluogo in cantiere per la presa d'atto dello stato di consistenza dei lavori. Tale attività è finalizzata alla qualificazione e quantificazione delle opere effettivamente eseguite dall'Appaltatore, per l'applicazione delle specifiche previsioni in materia di contabilizzazione al netto di quanto già riconosciuto e le eventuali penali da applicarsi.

Dello stato di consistenza dei lavori e del sopralluogo di cui al presente comma, è redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, con eventuale indicazione delle riserve e delle contestazioni che si intendano avanzare e applicazione della specifica normativa in materia.

14. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento o consorzio ordinario: in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente l'Art. 68, comma 17, e l'Art. 97 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'Art. 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi

o forniture ancora da eseguire e il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

15. Se l'Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di una condizione ostativa di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti relativamente a un consorzio indicato per l'esecuzione, può chiedere la sostituzione del consorzio previa tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui ai citati Artt. da 94 a 98.

16. Al nuovo contratto sono applicate le medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'Art. 124, comma 2, del Codice dei contratti.

17. Si richiama l'art. 120 comma 1 lett. d del Codice dei Contratti.

Art. 35- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. La valutazione dei lavori eseguiti in variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla DL è effettuata con l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'Art. 5, comma 7 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.

3. I nuovi prezzi vengono formati:

- a) desumendoli dal Prezzario Regionale (Lombardia) delle opere pubbliche – edizione 2025, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;
- b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto;
- c) se è impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a), o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore;
- d) nella determinazione dei nuovi prezzi, si deve tener conto degli adeguamenti e delle compensazioni, ove applicabili in ragione della sussistenza delle condizioni temporali e oggettive di cui alla normativa vigente.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Essi sono approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

5. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga equi. Se l'Appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente CSA, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione di ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli Artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm. ii.. Se l'Appaltatore occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'Art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'Art. 14 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
2. Entro gli stessi termini del comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'Art. 31 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
 - b) del proprio medico competente di cui all'Art. 38 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
 - c) del preposto di cui all'Art. 18, comma 1, lettera b-bis), e all'Art. 19, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
 - d) l'accettazione del PSC e le eventuali richieste di adeguamento;
 - e) il POS relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente CSA in materia di osservanza e attuazione dei piani di sicurezza, l'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'Art. 16 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi un'impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
5. L'Appaltatore si accerta che la notifica preliminare di cui all'Art. 99, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, come modificato dall'Art. 26 della legge n. 132 del 2018, sia stata trasmessa dalla Stazione appaltante alla competente autorità sanitaria locale, alla direzione provinciale del lavoro e al prefetto territorialmente competenti; in difetto diffida la Stazione appaltante ad effettuare tempestivamente la trasmissione omessa.

Art. 37 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
 - c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d) copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.
2. La DL, a semplice richiesta del RUP, procede, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSE e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza aziendale dell'Appaltatore; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di

verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel cantiere.

3. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri con proprio personale; se la partecipazione è a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante

L'Appaltatore è obbligato:

- a) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto e alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai soggetti di cui al comma 3; di tali momenti è fatto atto in verbali trasmessi in copia al CSE;
- b) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli Artt. 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- c) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli Artt. da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;
- d) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- e) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7

5. L'Appaltatore:

- a) predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
 - b) garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free";
 - c) non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dalla presente Sezione;
 - d) ha l'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori, nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

7. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, nel compimento di tutti i lavori:

- a) di porre in essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DL e al collaudo dei lavori;
- b) a fornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

Art 38 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza (ove previsto) e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs 81/2008;

2. Il PSC, unitamente alle eventuali modifiche e integrazioni, costituisce il documento principale di riferimento in materia di sicurezza.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'Appaltatore, il quale, previa verifica della congruenza dei POS rispetto al proprio PSC, li trasmette al CSE.
4. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione ai sensi dell'Art. 101 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..
5. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e dei POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori ai quali tali piani

Art. 39 - Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritiene di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Se entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1:

- a) lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) lettera b), se l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti di cui al contratto d'appalto, in quanto compatibile.

Art. 40- Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, almeno 15 (quindici) giorni prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'Art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. nonché del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli Artt. 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS.

3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed entra a far parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi dell'Art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'Art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 15 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli Artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani della sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del RUP, della DL o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza di cui alla presente Sezione.

5. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, nel cantiere deve essere presente un defibrillatore automatico o semiautomatico esterno (DAE) completo di manuale:

- a) deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile;
- b) deve essere adeguatamente segnalato in modo che sia visibile agli operatori;
- c) almeno un soggetto, tra quelli presenti in cantiere, deve essere qualificato mediante il possesso di attestazione di autorizzazione all'uso del DAE.

6. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto di qualsiasi genere presenti in cantiere, siano essi su gomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori, i mezzi semoventi, le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono dalla sagoma dell'attrezzatura fissa o del mezzo, devono essere dotati di rilevatori automatici della presenza di personale o di altri veicoli a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita dalle norme tecniche di buona pratica, dai manuali d'uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo dei quali:

- a) sono emesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;
- b) sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell'attrezzatura con la loro disattivazione immediata;
- c) è attivata e registrata la geolocalizzazione dei veicoli o dei mezzi coinvolti dalla segnalazione di cui alla lettera a) e dall'arresto di cui alla lettera b); tali registrazioni sono conservati a cura dell'Appaltatore e del CSE, che ne è responsabile anche ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, fino

all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque per un tempo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data della predetta emissione. L'accesso alle registrazioni è ammesso solo agli organi di polizia giudiziaria o su autorizzazione dell'autorità giudiziaria o con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 42 Tessera di riconoscimento

1. Ai sensi degli Artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati, la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'Art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
2. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'Art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 43. Cartello di cantiere e custodia del cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 (TRE) esemplare/i del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:
 - a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti o modificati;
 - b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.
2. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto nei limiti previsti dal disciplinare di gara, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e a condizione che le prestazioni che si intende subappaltare siano indicate all'atto dell'offerta

2. L'Appaltatore è tenuto ad agevolare le piccole medie imprese secondo quanto previsto dall'art. 119 comma 2 del codice.

3. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del Codice dei contratti in tema di subappalto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera secondo le disposizioni del presente articolo.

5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e le prestazioni oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

6. Con riferimento ai lavori, il subappalto è obbligatorio per le categorie scorporabili o per la parte di categorie scorporabili per la quale l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante l'assorbimento nella categoria prevalente. Restano ferme la necessità di apposita richiesta e conseguente rilascio della pertinente autorizzazione. L'obbligo di cui al presente comma non è surrogabile dalla dichiarazione di indicazione delle prestazioni subappaltabili di cui al comma 1.

7. Nel caso in cui le attività subappaltate subiscano modifiche di carattere quantitativo, in aumento, o qualitativo, l'Appaltatore ha l'onere di comunicare tali modifiche tempestivamente alla Stazione appaltante e acquisire specifica autorizzazione perché il subappaltatore possa proseguire nelle attività allo stesso affidate.

8. Il subappalto non autorizzato o in violazione delle disposizioni del presente articolo nonché della normativa vigente in materia, costituisce inadempimento contrattualmente grave e legittima la Stazione appaltante alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti del successivo articolo in tema di risoluzione.

9. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'Art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'Art. 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).

10. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica la disciplina in materia di tessera di riconoscimento.

11. L'Appaltatore, ovvero la capogruppo in caso di raggruppamento, deve indicare nella richiesta di autorizzazione al subappalto:

- a) le generalità del subappaltatore;
- b) l'importo massimo presunto per il subappalto;
- c) la qualificazione e descrizione delle opere affidate al subappaltatore, con identificazione della categoria generale o specifica di lavorazione.

12. Fermo restando quanto previsto all'Art. 119, comma 5, del Codice dei contratti, relativamente alle tempistiche di trasmissione, l'Appaltatore deve trasmettere copia autentica del contratto di subappalto. Il documento deve prevedere:

- a) in allegato una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'Art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

b) l'obbligo del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale come di seguito specificato:

- categoria prevalente: l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo CCNL applicato dal contraente principale in relazione alla categoria oggetto del subappalto, ovvero un differente CCNL, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle riferite alla categoria prevalente;

- eventuale categoria scorporabile: l'obbligo per il subappaltatore di applicare l'eventuale CCNL indicato dalla Stazione appaltante in relazione alla categoria scorporabile oggetto del subappalto, ovvero un differente CCNL, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative;

d) dichiarazione del subappaltatore di essere in possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. 81/2008 (c.d. patente a crediti) ovvero di non essere tenuto al possesso della patente ai sensi del comma 15 dell'articolo 27, in quanto già in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

e) clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto in coerenza con quanto previsto dal successivo Art. 22;

f) ogni clausola richiesta dalla normativa, richiesta dalle previsioni di legge, anche non espressamente richiesta nel presente CSA.

13. In allegato alla richiesta, devono essere forniti i seguenti documenti da parte del subappaltatore:

a) dichiarazione di assenza di motivi di esclusione ex Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti in capo al subappaltatore e a tutti i soggetti ex Art. 94, comma 3, del Codice dei contratti, con eventuale integrazione delle informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche antimafia;

b) dichiarazione relativa alla qualificazione del subappaltatore come micro o piccola impresa, ai fini delle previsioni di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti;

c) dichiarazione ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, secondo le previsioni dell'Art. 22 del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90 del 25.5.2017;

d) dichiarazione in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'Art. 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010;

e) dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni, per la qualificazione del subappaltatore ai fini dell'applicazione o meno del pagamento diretto, per l'iscrizione alla white list nonché per l'accettazione della documentazione di progetto il cui rispetto risulti necessario per la corretta esecuzione delle attività;

f) documentazione a comprova del possesso dei requisiti di esecuzione;

i) tutta la documentazione necessaria al rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 81/2008;

j) ogni altra dichiarazione e/o documentazione prevista dalla normativa in materia.

14. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relative alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.

15. Infine, il contratto di subappalto deve contenere l'individuazione da parte del subappaltatore della /delle persona/persona fisiche che rivestono la figura di titolare dell'effettivo dell'impresa subappaltatrice, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2007 e ss.mm.ii., nonché l'obbligo per il/i titolare/i effettivo/i, come sopra individuato/i di rendere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse anche potenziali, con riferimento alla procedura di gara e alla aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto.

16. La Stazione appaltante rilascia autorizzazione al subappalto entro le tempistiche previste all'Art. 119, comma 16, del Codice dei contratti. I termini possono essere eventualmente prorogati nel caso in cui la

documentazione fornita risulti incompleta ovvero non correttamente fornita. 17. Fino alla ricezione di espressa autorizzazione dalla Stazione appaltante ovvero in caso di rigetto della richiesta di subappalto, è fatto divieto all'Appaltatore di concedere l'accesso ai luoghi di lavoro al subappaltatore ed ogni suo rappresentante e dipendente.

18. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante;

- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

19. L'Operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza quindicinale, l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

20. Il subappaltatore, il subcontraente ed i lavoratori autonomi che opereranno nel cantiere oggetto dell'appalto sono tenuti al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a crediti prevista dall'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Art. 45 Distacco di manodopera

1 Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'Art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo impiego della manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia obbligatoriamente);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti;
- d) che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di intermediazione illecita di manodopera o di sfruttamento del lavoro.

2. La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse dell'impresa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti.

3. Il distacco deve essere comunicato entro 5 giorni al Centro per l'impiego competente per territorio e i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

4. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti o le condizioni previste dai commi 1 e 2.

5. Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli Artt. da 76 a 79 e 84, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 è sostituita dalla presentazione, a cura del distaccatario, della pertinente certificazione di cui all'Art. 6 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004 e sono omessi gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 46- Pagamenti dei subappaltatori

1. Nei casi in cui non sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori in quanto non sussistono le condizioni di cui all'Art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante corrisponde l'importo dovuto all'Appaltatore, il quale ha l'onere di riconoscere al subappaltatore quanto dovuto per l'attività effettivamente svolta dallo stesso, secondo quanto previsto nel contratto di subappalto e negli stati di avanzamento lavori cui le opere si riferiscono. L'Appaltatore ha l'onere di dimostrare alla Stazione appaltante l'avvenuto versamento degli importi dovuti al subappaltatore entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun pagamento nei confronti dell'appaltatore, a mezzo pec, tramite apposita documentazione che attesti il pagamento avvenuto a favore del subappaltatore.

2. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei casi di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti.

3. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, può rinunciare al pagamento diretto mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso:

- a) la rinuncia non ha efficacia nei casi di cui al comma 11, lettera b), dell'Art. 119;
- b) la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, nei casi di cui al presente comma 5;
- c) nel caso di rinuncia al pagamento diretto, il pagamento all'Appaltatore è subordinato agli adempimenti di cui al precedente comma 1.

4. Il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, come previsto dall'art. 119, comma 11, lettera c), del Codice dei contratti esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi a carico del subappaltatore, ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Ai fini del pagamento diretto del subappaltatore, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì:

- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) il costo della manodopera sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del subappalto;
- c) l'individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui all' articolo 4, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL);
- d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo e contributivo;
- e) l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al subappaltatore;
- f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d); In deroga a quanto previsto dall'Art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo fatturato dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento, tenuto conto anche dell'eventuale applicazione di penali, decurtazioni e deprezzamenti, e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato

agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

7. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori:

a) deve tenere conto dell'erogazione delle somme già corrisposte all'Appaltatore a titolo di anticipazione e non ancora recuperate nel corso dei pagamenti già erogati;

b) qualora per il legittimo riconoscimento del pagamento diretto dei subappaltatori non vi siano risorse sufficienti in quanto già erogate a titolo di anticipazione, la Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia per l'anticipazione o della garanzia definitiva, nella misura necessaria a soddisfare il credito dei subappaltatori;

c) in ogni caso, può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l'Appaltatore. Inoltre verrà verificato il rispetto dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008 in relazione al possesso della patente a crediti.

9. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

10. Ai sensi dell'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai subcontratti.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 Modalità di risoluzione delle controversie - accordo bonario e transazione.

1. Le controversie tra Stazione appaltante e Appaltatore devono essere gestite secondo le previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'Art. 210 del Codice dei contratti. Le interlocuzioni tra le parti devono avvenire in maniera scritta, mediante corrispondenza via posta elettronica certificata ovvero mail tra tutti i soggetti coinvolti nell'appalto per ogni ruolo; in caso di riunioni tenute allo scopo di cui al presente comma, deve essere redatto apposito verbale riportante le interlocuzioni avvenute. La proposta di accordo bonario è formulata dal RUP con le modalità previste dai commi 5 e 6 del Codice dei Contratti. Qualora il RUP sia anche il Dirigente Responsabile del Settore competente, la proposta è trasmessa al solo Appaltatore per l'eventuale accettazione ai sensi dell'art. 210 comma 6 del Codice dei Contratti. Se la proposta è accettata dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante in persona del Dirigente Responsabile del Settore competente procede con determina all'approvazione dello schema di verbale di accordo bonario, che sarà successivamente sottoscritto dalle parti. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario è disposto nel termine di 60 giorni decorrente dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale da parte dell'Appaltatore e del Dirigente Responsabile.

3. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione secondo quanto previsto dall'Art. 212 del Codice dei contratti.

4. Per tutte le controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, non definite tramite accordo bonario o transazione, è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 48– Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante risolve il contratto nei casi di cui all'Art. 122, commi 2 e 4, del Codice dei contratti.
2. Qualora, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione dei lavori sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a n. 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a n. 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, la risoluzione del contratto ai sensi del citato art. 122, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. La risoluzione del contratto di cui ai precedenti commi 1 e 2, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a n. 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione dei Lavori e/o dal RUP.
7. Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento del cantiere o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari all'1% (uno per cento) del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
3. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'Art. 122, commi 1 e 3 del Codice dei contratti per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e con il procedimento previsto dall'art. 10 All. II.14 del Codice dei Contratti.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono grave inadempimento:

- a) la reiterata inottemperanza alle disposizioni della DL riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione delle prestazioni o alle ingiunzioni o diffide nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) la manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori attestata in relazioni della DL e/o del RUP;
- d) l'inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; la gravità dell'inadempimento può derivare anche da più inadempimenti ripetuti nel tempo;
- e) la sospensione dei lavori o la mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto
- g) il subappalto abusivo, l'associazione in partecipazione fuori dai casi previsti dall'art. 119
- h) la non rispondenza dei beni forniti e delle prestazioni svolte alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'Art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- j) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'Art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- k) per ogni altra causa prevista nel contratto e nel CSA.

5. Fatta salva l'applicazione delle penali per il ritardo, l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e servizi affidato a terzi, come determinato in sede di liquidazione finale dei lavori e dei servizi dell'appalto risolto ai sensi dell'art. 122 comma 6 del Codice dei Contratti. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può rivalersi sulla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti nonché su qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, fino a concorrenza dell'ammontare degli oneri e dei danni.

6. Si applicano i commi da 5 a 8 dell'art. 122 del Codice dei contratti nonché l'art. 10 dell'All. II.14 del medesimo Codice

Art. 49. Clausola risolutiva espressa

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 122 commi 1 e 2, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC di volersi avvalere della presente clausola e ferme restando le conseguenze dell'inadempimento come disciplinate dal precedente articolo, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata l'insussistenza originaria ovvero la perdita sopravvenuta di alcuno dei requisiti minimi generali di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, o dei requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula del presente contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste ai sensi del disciplinare di gara e del presente Capitolato Speciale;
- b) qualora la cauzione definitiva eventualmente escussa non sia reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Stazione appaltante;
- c) qualora, durante la vigenza del presente contratto venga meno la copertura dei rischi assicurativi dell'appaltatore;

- d) nel caso di inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'Art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136;
- e) qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore lavori per la consegna dei lavori;
- f) qualora l'appaltatore non consegni alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato dei lavori entro la data prevista per l'inizio dei lavori;
- g) qualora siano applicate penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale.
- h) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi e, comunque, qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'Art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- i) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dalla restante documentazione.

Art. 50. Recesso

1. Secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Trova inoltre applicazione la fattispecie di recesso di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice nel caso in cui, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti stessi.

Art. 51. Clausola di forza maggiore

1. Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l'evento ("la Parte Interessata") provi:
 - a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Quando una parte non esegua una o più delle sue obbligazioni contrattuali a causa dell'inadempimento di un terzo, incaricato dalla parte di eseguire in tutto o in parte il contratto, tale parte potrà invocare la Forza Maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui al comma 1 siano soddisfatti sia per la parte che per il terzo.
3. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola, mentre tale parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione (c) del paragrafo 1:
 - a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
 - b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
 - d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
 - e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
 - f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
 - g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
4. La parte interessata è tenuta a notificare senza ritardo alla controparte il verificarsi dell'evento.
5. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione.
6. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al comma 5 si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano alla Parte Interessata l'adempimento degli obblighi contrattuali. La parte interessata deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
7. La parte interessata è tenuta ad adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
8. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni. La risoluzione non ha effetto rispetto alle prestazioni già eseguite.
9. Nel caso in cui un evento o una circostanza di cui ai commi 1 e 3 non impedisca l'adempimento, ma lo renda più gravoso, alterando l'equilibrio originario del contratto, si applica la previsione materia di rinegoziazione

Art. 52. Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.
4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'Art. 31, comma 2, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti.

6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'Art. 120, comma 9, del Codice dei contratti.

Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Con riferimento ai CCNL, la stazione appaltante ha tenuto conto dei contratti stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. La S.A. ha quindi individuato i seguenti contratti collettivi nazionali:

- CNEL F012 EDILE INDUSTRIE COOPERATIVE
- CNEL F018 EDILE PMI
- CNEL F015 EDILE ARTIGIANI
- CNEL C011 DIPENDENTI DALLE AZIENDE METALMECCANICHE E DELLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.

L'appaltatore garantisce, quindi, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In accordo all'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il Responsabile Unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

CAPO 11 - ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua

i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

In ogni caso, a prescindere dalla segnalazione dell'Appaltatore, alla data di scadenza prevista dal contratto, originario o legittimamente prorogato, la DL convoca l'Appaltatore e redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. La DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione di cui al comma 1:

a. può emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, sullo stesso, l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla stessa DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente di quanto richiesto

b. senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e difformità ostativi al rilascio del certificato di ultimazione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi previsti contrattualmente, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, rifacimento o completamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche motivato dalla mancata o tardiva disponibilità del bene.

3. Per tutto il periodo intercorrente fra l'emissione del certificato di ultimazione e l'emissione del certificato di collaudo, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore:

a) deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché accettati, si rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, sono a totale carico dell'Appaltatore a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla DL o imputabili all'uso delle opere da parte della Stazione appaltante. In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, nei termini prescritti dalla DL;

b) è obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.

4. Prima dell'emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, gli elaborati «as built» per tutte le discipline relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP, comprensivi di tutti i disegni architettonici, strutturali e degli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi e l'aggiornamento del piano di manutenzione. Tali elaborati:

a) deve essere fornita una copia completa in formato sia PDF che P7M; inoltre dovrà essere fornita copia degli elaborati grafici in formato DWG o DXF;

b) devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi;

c) devono essere sottoscritti dall'Appaltatore e condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta.

5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per l'emissione del certificato di collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

6. Entro 15 giorni dall'ultimazione di cui al comma 1, l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia totale degli

spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie, residui di lavorazione, in modo che quanto realizzato possa essere utilizzato senza ulteriori interventi. Lo stesso termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti o rimedi intervenuti in corso di collaudo.

7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2 oppure ai commi da 3 a 6, la Stazione appaltante può provvedere d'ufficio con spese a carico dell'appaltatore

Art. 55 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice dei contratti, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. In presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. La Stazione appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera; in tal caso i verbali redatti dal collaudatore in corso d'opera sono allegati al certificato di collaudo.

2. Il certificato di cui al comma 1 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 mesi dalla scadenza di suddetto termine.

3. Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante può eseguire un nuovo accertamento della regolare esecuzione e provvedere al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di accertamento tecnico ed economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.

6. L'Appaltatore è obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo.

7. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente CSA. Nel caso sia nominato organo di collaudo, a tal fine il RUP trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate, propria e del DL, e il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le eventuali riserve sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente CSA. In questo caso le riserve possono avere riguardo unicamente alle operazioni relative al collaudo finale. Il Collaudatore/l'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.

9. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e dispone, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le determinazioni della Stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l'allegato II.14 del Codice dei contratti e restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico di cui all'Art. 67 del d.P.R. n. 380 del 2001

Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati

1 La presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o del RUP, in presenza dell'Appaltatore, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, la consegna dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto al fine della approvazione da parte della DL e, qualora richiesti dalla stessa DL, la fornitura di campioni di materiale; il mancato adempimento pregiudica l'accettazione da parte della DL di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o modelli da esaminare deve essere puntualmente segnalato alla DL;
- b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove sui materiali ed impianti che verranno ordinate dalla DL nel rispetto della normativa vigente, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere relative alle strutture, nonché prove di tenuta per le tubazioni; (se in presenza di cemento armato) con riferimento all'utilizzo del cemento armato e calcestruzzo, è onere dell'Appaltatore il rispetto di tutte le previsioni di cui alla norma UNI EN 12390-1:2021 e ss.mm.ii.;
- c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL;
- d) la messa a disposizione del personale operaio e tecnico, degli strumenti e dei mezzi necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli nonché idonei alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo;
- e) le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di progetto; nel caso in cui l'Appaltatore ritenga necessario integrare tali indagini, anche mediante prove di carico o simili, è onere dello stesso eseguire le ulteriori indagini e prove;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- g) la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi anticaduta;
- h) la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, di tutti i lavori e apprestamenti occorrenti per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell'appalto e dei mezzi e attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto, comprese le parti metalliche relative ad opere

provvisori, compreso l'obbligo per l'Appaltatore di informare il vicinato riguardo i giorni e gli orari delle attività più rumorose, in modo da renderlo consapevole del disagio per i cittadini che abitano o lavorano in prossimità del cantiere;

i) ottemperare alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di esposizione ai rumori nonché l'individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere e lungo la viabilità di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;

l) installare idonei dispositivi e attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi nonché la stima delle emissioni di polveri con l'individuazione e l'installazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di indicare in maniera più precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;

m) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

n) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione, comprensiva dei criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti, comprendendo tra essi anche l'alcalinità delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere;

o) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private;

p) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorità di vigilanza in materia ambientale;

q) la consegna, secondo le tempistiche e le modalità previste, dei files ed elaborati grafici asbuilt;

s) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con l'accurato lavaggio delle ruote o dei cingoli, nonché la tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.

2. È fatto divieto all'Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magneticoinformatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i

confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, oppure non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

5. L'Appaltatore provvede a sua cura e spese, con personale di idonea capacità professionale:

a. all'apposizione dei termini di confine delle aree soggette ad esproprio mediante posa in opera di cippi in conglomerato cementizio del tipo approvato dalla Stazione appaltante nel numero e posizione stabiliti dalla DL. Detti cippi dovranno essere numerati progressivamente a cura dell'Appaltatore nell'ordine risultante dalla planimetria di rilievo;

b. a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio o accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per l'impianto e la gestione del cantiere in conformità con quanto previsto nel PSC;

c. a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio o accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per l'impianto e la gestione del cantiere, che l'Appaltatore

- intende porre in atto discostandosi dal PSC originario, con le integrazioni di quest'ultimo, accolte dal CSE.
6. Per gli adempimenti di cui al comma precedente, la Stazione appaltante provvede a propria cura e spese alla liquidazione delle indennità di esproprio e di occupazione permanente o continuativa relative alle opere da eseguirsi, solo se già previste dalla documentazione progettuale posta a base di gara.
7. L'Appaltatore è obbligato altresì a verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell'opera, aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali consegnati), verificare l'esatto posizionamento dell'interferenza, verificare l'assenza di ulteriori interferenze, redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore:
- a) l'eventuale aggiornamento del progetto per adeguarlo alle necessità del progetto di spostamento dei servizi interferenti, previo accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle interferenze, su tempi e modalità della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione dell'opera in progetto;
 - b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere, che l'Appaltatore dovesse causare durante i lavori.
8. È a carico della Stazione appaltante l'onere economico per gli spostamenti di cui al comma 3, come risulta dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.
9. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, l'appaltatore è tenuto a svolgere e concludere:
- a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;
 - b) l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopradetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale o un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;
 - c) ulteriori prove per approfondimenti sulla struttura esistente;
 - d) la caratterizzazione delle terre e dei materiali oggetto di rimozione, demolizione e successivo smaltimento;
 - e) le verifiche, la gestione e la risoluzione delle eventuali interferenze con reti tecnologiche e reticolo idrico nel corso delle lavorazioni propedeutiche alle operazioni di scavo.

Art. 58 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi

Vista la documentazione progettuale redatta ai sensi del Decreto del MITE del 23 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 183 S.G. del 6 agosto 2022 aggiornato e modificato con Decreto correttivo 5 agosto 2024 ove indica i Criteri Ambientali Minimi adottati nella progettazione individuati nella "Relazione tecnica di

applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM di riferimento” e conseguentemente nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici.

Nell’ambito dell’affidamento dei lavori sono perseguiti i seguenti criteri ambientali minimi “Criteri per l’affidamento di interventi edilizi” di cui al Decreto del MITE del 23 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 183 S.G. del 6 agosto 2022 aggiornato e modificato con Decreto correttivo 5 agosto 2024 e che sostituisce il Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (c.d. CAM Edilizia) limitatamente ai seguenti punti:

- 3.1.1 Personale di Cantiere;
- 3.1.2 Macchine Operatrici;
- 3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori:
 - 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con veicoli di destinazione;
 - 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili;
 - 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata;
 - 3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata).